



Rischio Covid-19

PROCEDURA INFORMATIVA COVID 19 GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

INTEGRAZIONE

ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE GREEN PASS

Datore di Lavoro
IL SEGRETARIO GENERALE
Marina Valizia PETROLLO



RLS

RSPP
Ing. Pasquale VARONE



13 OTTOBRE 2021

INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

PREMESSA

Con il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e sono state decise le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni.

Il Decreto – legge 21 settembre 2021, n.121 *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"* estende dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di esibizione del certificato verde nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Pertanto, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche o nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni, hanno l'obbligo di esibire il Green Pass.

Si precisa che, tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Pertanto, nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del personale privo di Green Pass ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 D.L. 21/09/2021 (ambito lavorativo pubblico) e ai commi 1 e 2 dell'art. 3 D.L. 21/09/2021 (ambito lavorativo privato), è sanzionale e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e di settore. In particolare, in ambito lavorativo privato, il comma 7 dell'art. 3 D.L. 21/09/2021 stabilisce che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6 dell'art. 3, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro, di conseguenza sono tenuti a verificare le prescrizioni previste dal D.L. 21/09/2021 e a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal D.L.

Restano invariate le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Pertanto, la presente integrazione al Protocollo Covid aziendale ha il fine di indicare al personale le modalità operative adottate dal Datore di Lavoro.



INTEGRAZIONE


LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

VADEMECUM CERTIFICATO VERDE COVID-19

Il Green Pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Formato Digitale

Formato Cartaceo



Validità del Green Pass in caso di vaccinazione completa

La legge n. 126 del 16 settembre scorso ha stabilito che a far data dal 19 settembre 2021, la durata del Green Pass per chi ha completato il ciclo vaccinale, sia con le due dosi di vaccino che con una sola per il vaccino Janssen e sia per chi ha avuto il Covid e ha poi fatto la dose prevista per risultare completamente vaccinato, è stata estesa a 12 mesi.

Validità del Green Pass in caso di Covid senza dosi di vaccino

In questi casi la validità dura 6 mesi dalla guarigione.

Validità del Green Pass di chi si è ammalato di Covid dopo la prima dose di vaccino o dopo le due dosi

L'art. 5 del Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, firmato dal Presidente della Repubblica, colma il vuoto lasciato dal precedente decreto legge e dalla relativa legge di conversione sulla durata del Green Pass per chi si è ammalato dopo la prima dose o dopo le due dosi.

Nel caso di Covid dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose è rilasciato un Green Pass valido 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

Validità del Green Pass per i soggetti non vaccinati

Nei soggetti non vaccinati viene richiesto un tampone molecolare o antigenico risultato negativo la Certificazione verde COVID-19 sarà generata in poche ore e avrà validità:

- 48 ore dall'ora del prelievo nel caso di tampone antigenico;
- 72 ore dall'ora del prelievo nel caso di tampone molecolare.

Esenzione per il Green Pass:

Sono esclusi dal dover dimostrare l'avvenuta vaccinazione:

- gli under 12;
- chi è dotato di apposito certificato medico;
- i soggetti che hanno avuto una reazione allergica dopo la prima dose (tuttavia è possibile valutare l'utilizzo di un vaccino diverso in seguito a una consulenza allergologica);
- donne in gravidanza e allattamento;
- soggetti che hanno manifestato la sindrome di Guillain-Barrè nelle 6 settimane successive dalla somministrazione del vaccino anti-Covid;
- chi ha avuto casi di miocardite o pericardite dopo la vaccinazione con Pfizer o con Moderna.

L'esenzione, che viene rilasciata gratis, va richiesta ai medici vaccinatori delle varie Aziende sanitarie quando ci si presenta all'appuntamento per il vaccino, risultando non idonei alla vaccinazione.

In particolare, nella **certificazione di esenzione cartacea**, la cui validità è stata prorogata al 30 novembre 2021 da Circolare di Ministero della Salute 43366 del 25/09/2021, saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al....." (massimo fino al 30 novembre 2021, salvo diverse disposizioni) ;
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Smartworking e Green Pass

Allo stato attuale la normativa vigente sancisce che la mancata certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto.

Pertanto, si ricorda che il lavoro agile, nelle modalità previste dalle normative vigenti, è deciso dal Datore di lavoro ed è garantito come opzione per le seguenti categorie: lavoratori fragili, i lavoratori con figli disabili e coloro che hanno figli sotto i 14 anni. In quest'ultimo caso, se si verificano le seguenti situazioni:

- sospensione delle attività didattiche e periodo corrispondente alla didattica a distanza (DAD);

INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

- quarantena del figlio imposta dalle autorità sanitarie locali per contagi avvenuti in qualsiasi contesto (questo punto allarga le casistiche, in precedenza ristrette al contagio nel plesso scolastico e/o durante attività extrascolastiche sportive e non solo).



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

INCARICO E PROCEDURA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

Il Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 (Decreto Green pass), che obbliga al green pass tutti i lavoratori PA e Settore Privato, richiede all'Art. 1 c. 5 - PA e Art. 3 c. 5 - Privati, che i Datori di lavoro debbano di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi e definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, entro il 15 ottobre 2021.

Il presente documento individua:

1. Modello di lettera di incarico soggetto accertatore.
2. Modello di procedura per l'organizzazione delle verifiche, che possono essere eseguite anche a campione secondo le disposizioni da Art.1 c. 5 (Pubblica Amministrazione) e Art. 3 c. 5 (Settore Privato)

UTILIZZO DEL GREEN PASS

Il processo di controllo della certificazione verde COVID-19 avverrà mediante l'utilizzo dell'app VerificaC19 dal personale autorizzato. L'app Verifica C19, installata su uno smartphone o Tablet messo a disposizione dall'Ente, consentirà di accertare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Pertanto, il verificatore della Certificazione verde COVID-19 richiederà il QR all'interessato, che lo potrà esibire in formato digitale o cartaceo, insieme ad un documento d'identità (se richiesto).

VerificaC19



Utilizzando VerificaC19, il verificatore inquadrerà il QR, che verrà letto dall'App.



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

VerificaC19, una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, mostrerà le informazioni principali in esso contenute: Stato della Certificazione, Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della Certificazione.



Il verificatore procederà al confronto tra i dati anagrafici dell'intestatario mostrati su Verifica C19 e quelli risultati da un documento di identità in corso di validità *“nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”*. Come nel caso, ad esempio in cui una donna mostri il Green pass intestato a un uomo o un giovane quello di un anziano.

Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 permetterà l'accesso unicamente agli interessati in possesso di certificato valido.



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTE LEGALI APP VERIFICA C19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB: L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica

DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE N.127

RIFERIMENTO

Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

...

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

...

SANZIONI

Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

...

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

...

DPCM 17 GIUGNO 2021

Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

...

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quanto previsto nel comma 8.



INTEGRAZIONE**LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI**

...

8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9 -ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9 -ter ai commi 2 e 5. L'attività di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9 -ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall'ufficio scolastico regionale competente.

Garante per la protezione dei dati personali FAQ - Estratto comunicato del 06.09.2021

L'Autorità ha ricevuto diversi quesiti, da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi, introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2021, in relazione all'uso delle certificazioni verdi in "zona bianca". Ancorché qualificate come istanze di accesso civico "Foi" esse non riguardano, tuttavia, l'accesso ad informazioni detenute dall'Amministrazione, ma introducono quesiti interpretativi della disciplina vigente in materia di certificazioni verdi, alla luce delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal d.l. n. 105.

Le questioni sollevate dai quesiti sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il rapporto – oggi più che mai complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche – tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l'autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica.

La disciplina interna delle certificazioni verdi si muove in questa prospettiva e, sotto il profilo della protezione dei dati, implica un trattamento legittimo nella misura in cui si iscriva nel perimetro delineato dalla normativa vigente. Essa è rappresentata, in particolare – per quanto concerne il tema oggetto dei quesiti – dal combinato disposto degli artt. 9 del d.l. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del d.l. n. 52 dall'art. 3 del d.l. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del DPCM 17 GIUGNO 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del citato d.l. n. 52.

Il d.l. n. 105 del 2021 – oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale – amplia, con il citato art. 9-bis, l'ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, in via generale, dall'art. 9 del d.l. n. 52, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività ivi specificamente indicate. Prescindendo, in questa sede, dall'esame della ragionevolezza dell'estensione dell'ambito applicativo delle certificazioni verdi nei termini progressivamente delineati dai dd.ll.nn. 105 e 111 del 2021 e dalle implicazioni di tale estensione sulla proporzionalità del corrispondente trattamento, si può intanto rilevare come esso sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal DPCM 17 GIUGNO 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 52 del 2021.

In tale complessiva cornice – già oggetto di analisi da parte del Garante, tanto in sede di audizione parlamento sul disegno di legge di conversione del d.l. n. 52, quanto di parere sul relativo DPCM attuativo – si iscrive il d.l.



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

n. 105, che sotto questo limitato profilo non muta gli aspetti essenziali, anche sotto il profilo procedurale, del trattamento.

In particolare, come espressamente chiarisce l'art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del d.l. n. 52, introdotto dall'art.3 del d.l. n. 105, anche nelle nuove ipotesi di ostensione della certificazione verde, introdotte da quest'ultimo provvedimento, si applica la disciplina procedurale prevista dal DPCM 17 GIUGNO 2021, attuativo dell'art. 9, c. 10, del d.l. n. 52, ai fini delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni stesse. Tale disciplina procedurale comprende, del resto, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde (in particolare mediante l'unica app consentita, ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute "VerificaC 19"), anche il potere di verifica dell'identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, c. 4, del citato DPCM, da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell'interno del 10 agosto u.s.. Tra le garanzie previste dal citato DPCM 17 GIUGNO 2021è, del resto, compresa anche l'esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c. 5).



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

PROCEDURA DI VERIFICA DEL GREEN PASS

Per l'Amministrazione la verifica verrà eseguita giornalmente su tutti i dipendenti e su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le sedi dell'Amministrazione anche sulla base di contratti esterni.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

In questi casi la verifica del green pass avverrà manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19".

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, si raccomanda a ogni Dipendente il rispetto scrupoloso di tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dai Protocolli camerali e delle Autorità sanitarie e governative, e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di contagio.

L'app Verifica C19, installata su uno smartphone o Tablet messo a disposizione dall'Amministrazione, consentirà di accertare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Pertanto, il verificatore della Certificazione verde COVID-19 richiederà il QR all'interessato, che lo potrà esibire in formato digitale o cartaceo, insieme ad un documento d'identità.




INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

Utilizzando VerificaC19, il verificatore inquadrerà il QR, che verrà letto dall'App.



VerificaC19, una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, mostrerà informazioni principali in esso contenute: Stato della Certificazione, Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della Certificazione.



Il verificatore procederà al confronto tra i dati anagrafici dell'intestatario mostrati su Verifica C19 e quelli risultati da un documento di identità in corso di validità.

Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 permetterà l'accesso unicamente a chi è in possesso di certificato valido.

In assenza di certificato valido è vietato l'accesso alla struttura e il soggetto è inviato ad allontanarsi

INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

MODALITÀ E PREPOSTI AL CONTROLLO

Considerato che la procedura descritta al paragrafo precedente prevede che i controlli siano effettuati giornalmente prima dell'ingresso in caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19, il soggetto preposto al controllo, come individuato nel paragrafo precedente, comunica con immediatezza al Responsabile dell'Ufficio Personale (cui sono impartite le modalità attuative - il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso).

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza al Responsabile dell'Ufficio personale competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Pur avvenendo il controllo all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- a) **in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici:** il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del



INTEGRAZIONE**LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI**

soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

- b) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione:** il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...). Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà

INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.
- b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il Responsabile dell'Ufficio personale delegato che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, l'Ufficio personale individuato comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali). In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

Ogni Responsabile d'Ufficio, con il coordinamento dell'Ufficio personale, curerà che siano impiegate le flessibilità previste per l'ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.



INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

CONTROLLI MANUALI, AUTOMATIZZATI E A CAMPIONE

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Il controllo potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- **per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA**, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.
- **per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA**, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;
- **per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti**, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.



